


2222

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

B
02557



MSR 27352

PIPIO DI VERONA


*I.° Congresso Giuridico Internazionale
pel Regolamento della Locomozione Aerea*

Avv. SILVIO TRENTIN

La determinazione giuridica della natura
e della estensione dei nuovi diritti e
delle nuove funzioni dello Stato in
ordine alla navigazione aerea.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA
N.° 027.352
VALORE

29732



VERONA
SOCIETÀ COOPERATIVA TIPOGRAFICA
1910





SOMMARIO



1.° **Il diritto dello Stato sullo spazio aereo.** — Necessità di procedere, in linea pregiudiziale, alla determinazione giuridica delle relazioni intercedenti fra il proprietario del suolo e lo spazio sovrastante. Il concetto di *Utilità*, che secondo il relatore costituisce il contenuto del diritto di proprietà nel campo privatistico, deve fornire il criterio per la fissazione dei limiti al diritto spettante al proprietario del suolo sulla colonna d'aria su di questo elevantesi.

Il principio della libertà dell'aria : sua subordinazione al diritto di sovranità dello stato. La formula di Westlake. Critica alla teoria del Fauchille per la quale devesi ritenere *in principio* la libertà dell'aria ed ammettere solo *eccezionalmente* l'esercizio del diritto di conservazione e di difesa dello Stato sottostante (*adjacent*). Possibilità di conflitto fra il diritto di sovranità dello stato e il diritto di proprietà spettante al proprietario del suolo. Caso di un privato che

destini il proprio fondo ad aerodromo. Inapplicabilità in questa evenienza del criterio della *utilità* per la determinazione dei limiti al diritto di proprietà. Ragione dell'eccezione. L'aria presentando per natura uniformemente il carattere di *mezzo* attraverso cui si esercita il nuovo sistema di locomozione ed essendo d'altra parte insuscettibile di appropriazione individuale o collettiva viene a trovarsi nella stessa condizione del demanio stradale e ne assume i caratteri fondamentali. Conseguenze derivanti da questa particolare condizione. Obbligo dello stato di provvedere a tutti quei servizi che siano necessari ad un utile esercizio della navigazione aerea (*posti di partenza, posti di arrivo, posti di soccorso, segnalazioni ecc.*). Concessioni.

2.° **Polizia della locomozione aerea.** — Dimostrazione dell'urgente necessità di regolare legislativamente questa materia. Classificazione delle norme di polizia in preventive e repressive.

Norme preventive: loro obietti principali.

1.° Determinazione delle condizioni necessarie per poter usare della locomozione aerea — a) Le garanzie di capacità degli aeronauti. Necessità della istituzione di commissioni regionali presiedute dal Prefetto della Città Capoluogo o da un suo delegato e composto di altri quattro membri tecnici, due appartenenti al corpo degli impiegati dello stato, due designati dall'associazione aeronautica, da costituirsi sotto il patronato del Governo fra gli inventori i costruttori, i piloti che ne faranno parte di diritto e alla quale potranno accedere anche persone non rientranti nelle suddette categorie mediante una determinata contribuzione pecuniaria. Necessità conseguente di un aerodromo regionale in cui possano eseguirsi le prove di esame. Determinazione delle condizioni fisiche per la ammissione all'esame di aviatore: età, sesso, costituzione fisica ecc. Interdizione a tutti coloro che non siano in possesso di una patente di aviatore



rilasciat
virsi di
cità dei
della C
alla loc
parecch
passegg
Necessi
dinaria
2.
sulla c
(fortezz
nella vi
possono
o velivo
3.
delle se
notturni
reciproco
materie
Violazio
precede
impossib
4.
od aver
fezione-
5.
di ogge
sottostar

rilasciata in seguito ad esame dalla Commissione suddetta, di servirsi di apparecchi di locomozione aerea — b) Garanzie di capacità dei costruttori. Sottoposizione obbligatoria ad un preventivo esame della Commissione regionale di ogni apparecchio che debba servire alla locomozione aerea. Determinazione delle condizioni a cui l'apparecchio stesso deve corrispondere. Apparecchi per trasporto di passeggeri e di merci. Condizioni speciali cui devono rispondere. Necessità di deferire provvisoriamente ad una Commissione straordinaria sedente in Roma le funzioni delle future Commissioni regionali.

2.º — Zone di isolamento. Interdizione della locomozione aerea sulla colonna d'aria sovrastante a determinate porzioni di territorio (fortezza, campi di corse aeree ecc.). Natura del reato consistente nella violazione di questo divieto. Classificazione dei vari casi che possono presentarsi nella pratica. Eccezioni a questo divieto, aerostati o velivoli pubblici; aerostati o velivoli privati muniti di concessione.

3.º — Equipaggiamento e rotta dei velivoli. Determinazione delle segnalazioni. Condizioni nelle quali devono effettuarsi i viaggi notturni. Obbligo di fanali. Scambio di velivoli. Obbligo di soccorso reciproco in caso di pericolo. Interdizione al trasporto di determinate materie (esplosivi, materie infiammabili ecc.). Discesa dei velivoli. Violazione del diritto del proprietario del suolo, inteso nei limiti precedentemente determinati. Casi di forza maggiore e conseguente impossibilità di esercizio del diritto del proprietario.

4.º — Misure igieniche. Velivolo proveniente da zona infetta od avente a bordo malati di malattie epidemiche. Servizio di disinfezione-quarantena.

5.º — Misure di sicurezza. Interdizione del gettito dal velivolo di oggetti di qualsiasi natura che possano recar danno nel territorio sottostante.



Norme repressive.

Determinazione della natura del reato corrispondente ad ogni singola infrazione e delle pene conseguenti. Organizzazione di un servizio di polizia per parte di velivoli pubblici aventi per oggetto specifico l'assicurare la osservanza delle norme di polizia. Misure repressive immediatamente conseguenti (in certi casi) alla infrazione delle norme di polizia.

Avv. SILVIO TRENTIN

